

**REGOLAMENTO INTERNO PER I SOCI VOLONTARI
CODESS FVG IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE**

Premessa

Art. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento viene approvato e può essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Ha lo scopo, ai sensi di quanto previsto dall'art. n. 2 L. 381/1991, dall'art. n. 17 CTS L. 117/2017 e dall'art.8 del vigente Statuto Sociale, di disciplinare l'organizzazione dell'attività dei/delle Soci/e Volontari/e (di seguito abbreviato in "Soci volontari"), che prestando la loro opera gratuitamente contribuiscono al raggiungimento dei principi e valori della Cooperativa.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente ai Soci volontari per regolamentare la loro attività all'interno della Cooperativa. Tale attività non può in alcun caso essere considerata di lavoro subordinato o non subordinato, intendendo il Socio volontario perseguire gli scopi di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, partecipando in prima persona alle attività Sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Art. 2 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E NORMATIVE

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme statutarie e le decisioni legalmente adottate dagli organi Sociali della Cooperativa oltre quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di Cooperazione.

Art. 3 – DECORRENZA

Il presente regolamento ha validità dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e quest'ultima potrà, in qualsiasi momento, deliberarne le opportune modifiche e/o integrazioni.

Art. 4 – AMMISSIONE SOCI VOLONTARI

L'ammissione a Socio volontario avviene con delibera del Consiglio di Gestione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione.

Possono presentare domanda tutte le persone di maggior età e i minorenni che abbiano già compiuto il sedicesimo anno d'età. La domanda dell'aspirante Socio/a minorenne dovrà essere controfirmata per accettazione da un genitore o tutore. Spetterà a quest'ultimo la rappresentanza del Socio in Assemblea fino al compimento della maggiore età da parte del Socio.

Unitamente alla richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

1. dati anagrafici;
2. il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
3. codice fiscale;
4. curriculum vitae;
5. copia della carta di identità.

Nella domanda di ammissione, inoltre, il Socio volontario dovrà specificare il numero di azioni che si propone di sottoscrivere, che devono essere pari almeno a 1, e le modalità di versamento.

All'atto della domanda di ammissione il Socio volontario dovrà dichiarare l'impegno di attenersi a quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento, dal Codice Etico e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari qualora applicabili.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti al momento dell'ammissione deve essere comunicata dal Socio volontario alla Cooperativa.

I Soci volontari sono iscritti nel Libro Soci volontari, contestualmente all'ammissione deliberata dal Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del Socio volontario nell'attività della Cooperativa, sostenendo le attitudini del Socio volontario compatibilmente con le possibilità e disponibilità della Cooperativa. Della decisione del Consiglio di Gestione sarà data comunicazione all'interessato/a con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne la ricevuta.

Art. 5 – IMPEGNI DEL SOCIO VOLONTARIO

I Soci volontari sono tenuti a:

1. conoscere fini, obiettivi, struttura, programmi e metodologie della Cooperativa;
2. svolgere il proprio compito con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro d'equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato;
3. garantire, nei limiti della loro disponibilità, continuità, impegno e compimento delle azioni intraprese;
4. rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati (DGPR Reg. UE 679/2019) e attenersi scrupolosamente alle indicazioni descritte nella lettera di incarico al trattamento dei dati ricevuta al momento dell'ammissione.

In relazione alla disponibilità dichiarata, con il Socio volontario sarà sottoscritto un Programma della propria attività. In esso, si dovranno evidenziare i seguenti punti:

- a. l'Area o Settore in cui il Socio volontario presterà la propria attività e gli obiettivi prefissati;
- b. il tutor che promuoverà l'inserimento del Socio volontario, che valuterà il buon inserimento nella vita della Cooperativa e che in seguito avrà la funzione di supporto e supervisore del volontario;
- c. le giornate della settimana e gli orari in cui, di norma, svolgerà la propria attività.

Art. 6 – TIPOLOGIA DELL'INQUADRAMENTO DEL SOCIO VOLONTARIO

Ai Soci volontari non si applicano i contratti collettivi nazionali e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (c.5 art. 17 L. 117/2017 Codice del Terzo Settore). Con il Socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in Cooperativa. Si precisa inoltre che in nessun caso il volontario potrà essere utilizzato in sostituzione del personale retribuito in servizio.

A favore dei Soci volontari possono essere sostenute spese di viaggio, di vitto ed alloggio se finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal tutor. Al Socio possono essere affidati temporaneamente beni della Cooperativa se utili alla realizzazione delle attività. Il Socio firmerà un documento di ricevuta che lo impegna ad avere cura di tali beni e ad utilizzarli esclusivamente per i fini della propria attività presso la Cooperativa.

Inoltre, gli strumenti a favore dei soci eventualmente istituiti annualmente dal Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Interno, sono riconosciuti ai Soci volontari se compatibili con la normativa vigente.

ART. 7 – NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Ai Soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante le attività svolte, il Socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio. Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in Cooperativa dei Soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.

A favore del Socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della Cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in Cooperativa, responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – NORME SULLA SICUREZZA

La Cooperativa è tenuta a informare i Soci volontari che operano all'interno di una struttura in merito ai piani di emergenza e di evacuazione, all'elenco dei soggetti addetti alle emergenze, ai pericoli e rischi derivanti dallo svolgimento di determinate mansioni, agli eventuali rischi interferenziali, nonché a garantire, laddove prevista per la tipologia di attività, la sorveglianza sanitaria.

I Soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Laddove previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi, i Soci volontari saranno dotati dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari per lo svolgimento dell'attività a loro affidata. Qualora ritenuto necessario saranno oggetto di opportuno periodo di addestramento verbalizzato.

Art. 8 – FORMAZIONE

La Cooperativa provvede alla formazione del Socio volontario per quanto riguarda:

- la prevenzione antiinfortunistica
- la metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare
- l'uso di specifici strumenti o attrezzi
- ogni altra formazione ritenuta valida al fine di espletare il proprio compito.

Art. 9 – COMPORTAMENTI NON CONFORMI

Nei casi in cui il Socio volontario assuma un comportamento non conforme alle finalità della Cooperativa o al suo Codice Etico, nonché al presente Regolamento, può essere sospeso temporaneamente dall'attività. In tal caso il Consiglio di Gestione contesterà al Socio i fatti ritenuti non conformi indicando un termine entro il quale il Socio stesso ha la facoltà di presentare documentazione difensiva e può chiedere di essere ascoltato.

Art. 10 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto le disposizioni in materia di perdita della qualità di Socio si applicano anche ai Soci volontari.

Trovano pertanto applicazione, in quanto compatibili, i seguenti articoli:

- art. 17 - Recesso;
- art. 18 - Decadenza;
- art. 19 - Esclusione;
- art. 20 - Morte.